



Nicola Paladino  
22.05.2025 14:16:55  
GMT+02:00



Raffaele Piemontese  
22.05.2025 15:01:00  
GMT+02:00



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 116 del 21/05/2025**

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" Corte d'Appello di Bari, Seconda Sez. Civile. Esecuzione Sentenza n.964/2024. Atto di precetto di pagamento somme: sorte capitale–interessi legali–spese legali e procedurali in favore di Fondazione Eurispes-Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (Sezione Formazione 00007).**



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Politiche del Lavoro,  
Istruzione e Formazione

SEZIONE FORMAZIONE

---

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

---

Codice CIFRA: FOP/SDL/2025/00007

**OGGETTO:** Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" Corte d'Appello di Bari, Seconda Sez. Civile. Esecuzione Sentenza n.964/2024. Atto di precetto di pagamento somme: sorte capitale–interessi legali–spese legali e procedurali in favore di Fondazione Eurispes-Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (Sezione Formazione 00007).

## Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, così come modificato dal d.lgs. 126/2014 e novellato dall'art. 38-ter della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio derivante da

Pagamento sorte capitale - spese legali - procedurali in favore di Fondazione Eurispes – Istituto di Studi Politici Economici e Sociali c/ Regione Puglia.

**Evidenziato** che la Fondazione Eurispes - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (già Associazione Eurispes – Istituto di Studi Politici Economici e Sociali), d’ora in poi, per brevità, solo Fondazione Eurispes, in data 12.03.2025 notificava a questa Amministrazione atto di precetto di pagamento volto all’ottenimento di una somma complessiva pari ad € 2.159.593,77#, comprensiva di sorte capitale, interessi legali, spese legali e procedurali, come di seguito esplicitate.

**Premesso che**

La Fondazione Eurispes otteneva dal Tribunale di Bari due distinti decreti ingiuntivi con i quali ingiungeva all’Amministrazione di corrispondere l’importo presuntivamente dovuto per le attività corsuali di formazione professionale eseguite.

Con atto di citazione del 28.3.2001, Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2001 del 6.2.2001, con cui il Tribunale di Bari, su ricorso di <Omissis> aveva ingiunto al detto Ente il pagamento della somma di L. 756.000.000,00 (oltre interessi al tasso legale dal 22.2.2000), a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l’attività di formazione professionale di operatori da destinare all’istituenda azienda speciale “omissis” giusta convenzione n. 4560 del 30.10.1998, oltre alle spese del procedimento monitorio. La causa fu iscritta con il R.G. n. 1850/2001.

Con successivo atto di citazione del 24.3.2003, la Regione Puglia si opponeva, altresì, al decreto ingiuntivo n. 569/2003 del 16.4.2003, con cui il Tribunale di Bari, sempre su ricorso della medesima Fondazione <Omissis>, le aveva ingiunto il pagamento di € 1.084.430,37 (oltre interessi al tasso legale dal 22.2.2000), a titolo di saldo finale (pari al 10%) del corrispettivo pattuito per la medesima attività di formazione, ma svolta in ragione di una seconda convenzione di cui al n. 4559/98. La causa fu iscritta con il R.G. n. 5687/2003.

In entrambi i procedimenti, riuniti per connessione soggettiva (“*per identità della parti*”) e oggettiva (“*per identità del titolo rappresentato dalle convenzioni 4559 e 4560 stipulate tra la REGIONE PUGLIA e la Fondazione <omissis>, oltreché, parzialmente, anche dell’oggetto*”), Regione Puglia eccepeva preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e chiedeva la condanna di <Omissis> alla restituzione dell’importo di L.2.020.355.365, a titolo di somme da questa indebitamente percepite.

Nello specifico, precisava:

- 1) di aver affidato all’opposta società, le attività di formazione degli operatori dipendenti degli Enti di cui alla L. n. 40/87 (Enti omissis);
- 2) che, in particolare, con convenzione n. 4560/98 del 30.10.98, aveva affidato alla Fondazione in parola la realizzazione di n. 8 corsi da rivolgere a n. 135 formatori, per i quali aveva finanziato la somma di L.7.656.000.000;
- 3) che le parti avevano concordato l’erogazione del finanziamento in tre *tranches*;
- 4) che, a termine delle innanzi dette attività, aveva liquidato la complessiva somma di L.6.475.445.000 (di cui L.3.656.645.000 per reddito allievi e L.2.818.800.000 per gestione corsi);
- 5) che, presentato il rendiconto, aveva riscontrato di essere creditrice nei confronti di <omissis> della somma di L.859.381.635 (di cui L.357.170.125 per la voce reddito allievi e L.502.211.510 per gestione corsi);
- 6) che, con convenzione n. 4559 del 30.10.98, la Regione aveva altresì affidato all’opposta la realizzazione di n. 11 corsi, da rivolgere a n. 205 formatori, per i quali aveva stabilito un finanziamento di L.6.396.000.000;
- 7) che, anche in tale affidamento, era stata prevista l’erogazione del corrispettivo in tre *tranches*;

- 8) che, dunque, per tale attività, aveva liquidato la somma di L.9.148.805.000 (di cui L.5.163.605.000 per reddito allievi e L.3.985.200.00 per gestione corsi);
- 9) che l'opposta aveva presentato il rendiconto, da cui era emerso un credito dell'Ente committente pari a L.1.160.973.730 (di cui L.420.328.475 per reddito allievi e L.740.65.255 per gestione corsi);
- 10) che le verifiche contabili, in cui erano state evidenziate le somme da restituire - distinte per voce "Reddito Allievi" e "Gestione corsi" - erano state notificate con nota prot. 34/905/RR del 21.3.2000;
- 11) di non aver potuto procedere alla predisposizione di provvedimenti di chiusura della fase contabile, per essere stati gli atti acquisiti dalla magistratura;
- 12) di essere risultata creditrice nei confronti della fondazione <Omissis> della complessiva somma di L.2.020.355.365.

Si costituiva la Fondazione Eurispes, la quale chiedeva l'integrale rigetto delle avverse opposizioni e contestuale conferma dei provvedimenti monitori.

Con ordinanza del 22.12.2009 il Tribunale ha sospeso il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del processo penale n.19244/01 R.G.PM e 72000/01 R.G.GIP pendente nei confronti dei Dirigenti <omissis> per plurimi episodi di peculato nonché di falso materiale e ideologico.

Con provvedimento del 13.02.2018 il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio su istanza del 12.12.2017 con cui <omissis> ha rappresentato la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale di cui al giudizio ritenuto pregiudiziale.

Instaurato il contraddittorio su istanza della Regione Puglia, il Tribunale con provvedimento del 25.08.2018 ha revocato il proprio provvedimento del 13.02.2018 e confermato la sospensione del giudizio civile, previo accertamento della non definitività della sentenza penale, invero impugnata in Cassazione da taluni imputati.

Con atto del 13.06.2019 <Fondazione Eurispes> ha domandato la declaratoria di estinzione del giudizio rappresentando che, nonostante la ulteriormente sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale, il giudizio civile non risultava riattivato nei termini di legge.

Con ricorso del 17.06.19 Regione Puglia ha domandato una prosecuzione del procedimento già sospeso, rilevando di aver ricevuto conoscenza della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale solo con l'avversa istanza del 13.06.19. In data 04.09.19 ha nuovamente formulato istanza di prosecuzione ex art. 297 cpc.

A seguito dell'assegnazione del giudizio ad altro Giudice, quest'ultimo all'udienza del 27.01.2020 invitava le parti a precisare le conclusioni.

All'esito, con provvedimento del 24.09.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo per il rilievo dell'assenza di prova di definitività del giudizio penale presupposto che, invero, risultava rinviato dalla Suprema Corte al Giudice civile competente in grado d'appello.

Con ricorso del 21.10.2020 Regione Puglia dava nuovo impulso alla prosecuzione del processo dichiarando di non aver riassunto il procedimento di rinvio.

Previa costituzione di <Fondazione Eurispes>, il Giudice all'udienza del 26.04.2021 invitava le parti a precisare le conclusioni.

All'esito, con sentenza n. 4121/2021 emessa in data 15.11.2021, il Tribunale, accoglieva le due opposizioni spiegate dalla Regione Puglia, revocava gli altrettanti provvedimenti monitori opposti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione opponente, condannava la Fondazione in parola al pagamento della somma di € 1.043.432,47, oltre interessi al saggio legale dal 28.03.2001 e sino all'effettivo adempimento, nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in dispositivo.

In parte motiva, il Tribunale, in primo luogo, rigettava l'eccezione di rito sollevata da <omissis>, secondo cui il processo si sarebbe estinto per mancato rispetto del termine per la riattivazione del giudizio sospeso, in particolare, pronunciandosi su tale eccezione, il giudice di prime cure osservava che *"la definizione del processo penale cui era stata vincolata la sospensione del presente giudizio civile"* si era perfezionata il 29.10.2019, *"ovverosia col decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte n. 49561/2018 del 29.10.2018"*.

Pertanto, sulla base di tale premessa, riteneva infondata l'istanza del 13.06.2019, con cui <Eurispes> chiedeva la declaratoria di estinzione, e ciò perché *"all'epoca non poteva dirsi definito il processo penale"*.

Nel merito, poi, il Tribunale rilevava che, a fronte dell'eccezione di inadempimento di parte opponente, l'opposta Fondazione - attrice in senso sostanziale - avrebbe dovuto fornire la prova dell'esatto adempimento. Dunque, non avendolo fatto, per essersi limitata a riprodurre la documentazione di cui al fascicolo monitorio, non aveva dimostrato *"di aver effettivamente sia eseguito le prestazioni oggetto della convenzione sia sostenuto le spese corrispondenti e per le quali domandava alla Regione il pagamento del saldo prezzo"*.

Di converso, il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda restitutoria spiegata, in via riconvenzionale, dalla Regione Puglia, avendo essa dimostrato la corresponsione alla Fondazione <Eurispes> di somme per prestazioni non eseguite, come riassunto nelle note prot. n. 34/791/RR e n. 34/792/RR del 14.3.2000.

Dirimente – a dire del Tribunale - risultava la mancanza di una specifica contestazione dell'opposta sul punto, la quale, invece, *"si è limitata a rilevare il ritardo della verifica contabile effettuata dall'Ente territoriale che avrebbe provveduto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla convenzione, termine che, tuttavia, non era da qualificarsi "perentorio"*.

Quindi, venendo alla quantificazione delle somme da restituirsi, ha così motivato: *"emerge che in riferimento ai Corsi <omissis> la differenza tra le somme già erogate dalla Regione e quelle che avrebbero dovuto essere erogate al netto delle voci di spesa escluse, determina un credito della Regione complessivamente pari a £ 859.381.635 di cui £ 357.170.125 per reddito allievi e £ 502.211.510 per gestione corsi (cfr. tabelle pagina 6 della relativa relazione contabile – doc. 6). Invece, in riferimento ai Corsi Ati la differenza tra le somme già erogate dalla Regione e quelle che avrebbero dovuto essere erogate al netto delle voci di spesa escluse, determina un credito della Regione complessivamente pari a £ 1.160.973.730 di cui £ 420.328.475 per reddito allievi e £ 740.645.255 per gestione corsi (cfr. tabelle pagina 7 della relativa relazione contabile – doc. 7). Pertanto, le somme da restituire alla Regione Puglia ammontano a (859.381.635+1.160.973.730=) £ 2.020.355.365 corrispondenti ad € 1.043.426,47. Su tale somma decorrono altresì gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale (id est dal 28.03.2001)"*.

Avverso la citata sentenza, con atto di citazione del 17.12.2021, proponeva gravame la Fondazione in parola, censurando la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di estinzione del giudizio.

L'appellante contestava, ancora, l'incompetenza per materia del Tribunale e la violazione del principio del *ne bis in idem*; nel merito, invece, si duoleva dell'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, frutto – a suo dire – di una errata valutazione delle risultanze istruttorie.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di estinzione del giudizio R.G. 1850/01 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 5687/03) e, in subordine, di inammissibilità delle domande per difetto di competenza e per violazione del richiamato principio. Nel merito, invece, chiedeva il rigetto delle opposizioni e della domanda riconvenzionale, vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva Regione Puglia, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 16 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con Sentenza n. 964/2024 sent. e n.1425/2024 Rep. resa in data 08.07.2024, la Corte di Appello di Bari, nel giudizio iscritto al n. 1855/2021 RG, definitivamente pronunciando sull'Appello promosso dalla Fondazione <Eurispes> in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ..., avverso la sentenza n. 4121/2021 resa dal Tribunale di Bari, così statuiva: *"Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione ex artt. 297, co. 1, e 307, co. 3, c.p.c. del giudizio R.G. n. 1850/01 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 5687/03), promosso da Regione Puglia con atto di citazione del 28.3.2001; Dichiara esecutivi i decreti ingiuntivi nn. 191/2001 e 569/2003 emessi dal Tribunale di Bari; Condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidate in € 33.552,00 per compensi per il primo grado e in € 2.556,00 per esborsi ed € 24.064,00 per compensi per l'appello, tutti oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge..."*;

La Sentenza n. 964/2024 resa in data 08.07.2024, di condanna nonché dichiarativa della esecutività dei decreti ingiuntivi n. 191/2001 e n. 569/2003 resi dal Tribunale di Bari veniva, quindi, notificata il 26.09.2024 alla Regione Puglia;

In particolare, la Corte di Appello riteneva il deposito della sentenza della Cassazione Penale atto idoneo a rendere noto a Regione Puglia della definizione del procedimento penale e, quindi, a rendere nota la conseguente decorrenza del termine semestrale ex art. 297 c.p.c. per la riassunzione del processo sospeso. Poiché tale riassunzione non avveniva nei termini ritenuti legittimi dal Giudice del gravame, la Corte d'Appello dichiarava l'estinzione del procedimento n.r.g. 1850/01, a cui era stato riunito quello distinto al n. di RG 5687/2003.

Accogliendo, quindi, il primo motivo di gravame promosso dalla Fondazione <Eurispes>, conseguente diveniva l'assorbimento del secondo motivo attinente al difetto di competenza funzionale del Tribunale a decidere sulla riconvenzionale proposta da Regione Puglia. La costituzione di parte civile, a parere della Corte infatti, trasferisce ogni pretesa creditoria in detta sede, poichè diversamente l'ente avrebbe dovuto rinviare al giudizio di appello la riassunzione della causa.

Analogamente, la Corte dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi.

Con l'accoglimento dell'appello, in definitiva, la Corte, dichiarando l'estinzione dei due procedimenti riuniti promossi da Regione Puglia, ha dichiarato esecutivi i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bari, condannando Regione Puglia al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.

Con ricorso promosso dinanzi la Corte di Appello di Bari iscritto al RG n. 1515/2024 la Regione Puglia, giusta il portato di cui all'art. 373 c.p.c. chiedeva la sospensione esecutiva della Sentenza n. 964/2024 poiché *"Avverso la predetta Sentenza n. 694, resa dalla Corte di Appello di Bari – Il Sezione Civile – Rel. Giudice dott. <omissis>, a definizione del giudizio contrassegnato dal n. R.G. 1855/2021, pubblicata in data 08 luglio 2024 e notificata in data 26 settembre 2024, la Regione Puglia, come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, proponeva ricorso per Cassazione"*.

Senonchè, con provvedimento del 10.02.2025 n. 530/2025, la Corte di Appello di Bari rigettava la chiesta sospensione dell'esecutività della sentenza.

Fondazione Eurispes, quindi, in data 12.03.25 notificava all'Avvocatura Regionale atto di precetto per il pagamento delle somme di cui alle pronunce sopra citate, trasmesso alla Sezione Formazione in data 17.03.25 che, prontamente, in data 19.03.25 a mezzo nota pec

notiziava i legali della Fondazione Eurispes nonchè l'Avvocatura, per ovvia conoscenza, dell'avvio dell'iter finalizzato al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Nonostante ciò, già in data 31.03.2025, Fondazione Eurispes notificava atto di pignoramento presso terzi, alla Tesoreria della Regione Puglia, tra gli altri, trasmesso alla Sezione Formazione a mezzo pec in data 02.04.25 dalla Sezione Bilancio e Ragioneria, con data di udienza indicata innanzi al Tribunale di Bari per il 30.04.2025.

Questa Amministrazione deve, pertanto, onorare il debito di cui alla sentenza sopra richiamata.

**Tanto premesso**, la Fondazione in parola <Omissis> in forza dei titoli esecutivi sopra specificati, con questo atto di precetto di pagamento notificato in data 12.03.2025 e trasmesso il 17.03.25, recante protocollo 0138018/2025 ha titolo a ricevere tutte le somme, come appresso esplicitate:

sorte capitale decreto ingiuntivo n. 191/2001 € 390.441,42

interessi legali dec. ing. n. 191/2001 dal 22.02.2000 all'11.02.2025 €. 183.936,17

sorte capitale decreto ingiuntivo n. 569/2003 € 1.084.430,37

interessi legali dec. ing. n. 569/2003 dal 15.04.2003 all'11.02.2025 € 407.817,11

*sub* totale sorte capitale ed interessi all'11.02.25 € 2.066.625,07

competenze legali liquidate dec. ing. n. 191/2001 € 1.017,21, oltre spese pari a € 77,26

richiesta copie dec. ing. n. 191/2001 (€ 40.000) € 20,66

richiesta notifica dec. ing. n. 191/2001 (€ 11.410) € 5,89

competenze legali liquidate dec. ing. n. 569/2003 € 1.657,00, oltre spese pari a € 470,00

richiesta copie dec. ing. n. 569/2003 € 14,46

richiesta notifica dec. ing. n. 569/2003 € 5,82

rimborso forfettario 10% su € 2.674,21= € 267,42

*sub* totale competenze decreti ingiuntivi € 2.941,63, *oltre spese pari a € 594,09*

compensi legali sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 I Grado € 33.552,00

compensi legali sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 € 4.064,00

spese liquidate sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 € 2.556,00

imposta registro sentenza Corte Appello Bari n. 964/2024 € 200,00

rimborso forfettario 15% su € 57.616,00 € 8.642,40

*sub* totale competenze sentenza CdA Bari n. 964/24 € 66.258,40 e spese per € 2.756,00

compensi atto di precetto su € 2.066.625,07= *ex art. 6 DM 55/14* € 1.245,70

rimborso forfettario 15% su € 1.245,70 pari a € 186,85

*sub* totale spese e competenze atto di precetto € 1.432,55

CAP 4% su € 70.632,58 pari a € 2.825,30

IVA 22% su € 73.457,88 pari a € 16.160,73

*sub* totale € 89.618,62 e spese pari a € 3.350,09

per un importo complessivo di € 2.159.593,77.

Pertanto, all'esito dell'istruttoria preliminare, il debito da riconoscersi come legittimo da parte dell'Amministrazione risulta pari a € 2.159.593,77, a titolo di sorte capitale – competenze, spese procedurali e legali, siccome liquidate da D.I. n.191/2001 e D.I. n.569/2003 del Tribunale di Bari, nonchè spese e compensi di cui alla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Bari n.964/2024.

Al finanziamento della suddetta spesa pari al complessivo importo di € 2.159.593,77 si provvede mediante l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2024 relative al "Fondo contenzioso" da riscriversi come di seguito:

- 1 per la sorte capitale di € 1.474.871,79, riconosciuta con Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 01, Capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), Macro aggregato 3, p.d.c.f. U.1.03.02.99.000.
- 2 per le spese dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali, con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 10 - p.d.c.f. U.1.10.05.04.000, come segue:
  - per l'importo di € 591.753,28, con imputazione – esercizio finanziario 2025 – al capitolo U0001315 (Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi);
  - per l'importo di € 92.968,70, con imputazione – esercizio finanziario 2025 – al capitolo U0001317 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali).

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei beneficiari si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione.

il presente schema di disegno di legge è stato trasmesso preventivamente al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine della richiesta del parere preventivo, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta regionale recante "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo Regionale" approvato con DGR n. 1855 del 23/12/2024; il suddetto parere è stato ottenuto con nota PEC Prot.N.0177850/2025.

Il Dirigente della Sezione Formazione  
Avv. Monica Calzetta \_\_\_\_\_

 Monica Calzetta  
16.04.2025 10:36:40  
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione  
Avv. Silvia Pellegrini \_\_\_\_\_

 Silvia Pellegrini  
18.04.2025 12:18:49  
GMT+02:00

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione  
Prof. Sebastiano Leo \_\_\_\_\_

 Leo  
Sebastiano Giuseppe  
19.04.2025  
08:39:35  
UTC

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2024, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1  
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e dalla successiva legge n. 58/2019, il debito fuori bilancio derivante da Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024. Atto di precetto di pagamento somme per sorte capitale – interessi legali – spese legali e procedurali in favore di <Omissis>" in virtù del quale l'Amministrazione Regionale è tenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 2.159.593,77, di cui € 1.474.871,79 a titolo di sorte capitale riconosciuta con Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024, € 591.753,28 a titolo di interessi, € 92.968,70 a titolo di spese e competenze.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della suddetta spesa pari al complessivo importo di € 2.159.593,77 si provvede mediante l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2024 relative al "Fondo contenzioso" da riscriversi come di seguito:

1. per la sorte capitale di € 1.474.871,79, riconosciuta con Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile. Esecuzione Sentenza n. 964/2024, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 01, Capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), Macro aggregato 3, p.d.c.f. U.1.03.02.99.000.
2. per le spese dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali, con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 10 - p.d.c.f. U.1.10.05.04.000, come segue:
  - per l'importo di € 591.753,28, con imputazione – esercizio finanziario 2025 – al capitolo U0001315 (Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi);
  - per l'importo di € 92.968,70, con imputazione – esercizio finanziario 2025 – al capitolo U0001317 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali).